



# COMUNE DI SCIARA

Città Metropolitana di Palermo

## ORDINANZA SINDACALE

### *COPIA ORDINANZA SINDACALE*

REGISTRO GENERALE N. 11 DEL 30-04-2024

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA FONDI INCOLTI, IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA', DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024.**

**VISTO** il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.;

**VISTO** il comma 2 dell’art.34 della L.R. n. 16/96 e l’articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, che determinano il periodo a rischio di incendio boschivo, in riferimento ad ogni annualità.

**VISTA** la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;

**VISTA** la legge regionale 6 aprile 1996, n.16,

**VISTO** l’art.34 della Legge R 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell’attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTA** la Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14 che all’articolo 3 recepisce, nell’ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 “Disposizioni relative alla cautela per l’accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”;

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1

definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** il vigente “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

**VISTO** il D.A. n. 114/GAB del 15.3.2024 con il quale si stabilisce che la campagna antincendio boschivo avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;

**RILEVATO** che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 Maggio e il 31 Ottobre di ogni anno;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della Legge regionale 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n.12874, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- La combustione di residui vegetali agricoli e forestali, soprattutto nel periodo di massimo rischio di incendi boschivi (15 maggio - 31 ottobre);
- Far brillare o usare materiali esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

**ORDINA**

Ai proprietari o aventi diritti reali su terreni ubicati in tutto il territorio comunale di provvedere a proprie cure e spese, entro il 14 Maggio ad effettuare:

- 1) la pulizia e bonifica dei suddetti terreni da sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
- 2) la realizzazione di una fascia tagliafuoco perimetrale non inferiore a metri 10,00 di larghezza;

#### **VIETA**

Tassativamente, durante il periodo di grave pericolosità di incendio 15 Maggio – 31 Ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o ad esse immediatamente adiacenti:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville o bracc;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

#### ***Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi***

Le Società di gestione delle Ferrovie, la Città Metropolitana e i Consorzi di Bonifica dovranno provvedere, entro il 14 Maggio, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

#### ***Abbruciamento sul posto del materiale di risulta e di stoppia***

Sarà possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, previa comunicazione al Corpo Forestale e nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni:

- che l'area in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- che l'attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 luglio al 15 settembre, mentre nei periodi compresi tra il 15 maggio e il

14 luglio e tra il 16 settembre e il 31 ottobre le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

- che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
- che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;
- che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
- che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9,00 (orari soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza) verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
- che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
- che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di:
  - a) sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
  - b) improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità);
  - c) propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;
  - d) intolleranza altrui verso le emissioni generate;
  - e) a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

***Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione***

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è assolutamente vietato bruciare la vegetazione spontanea.

Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 14 Maggio di realizzare, fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

### ***Impianti esterni di prodotti infiammabili***

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 30 mt.

### ***Fuochi pirotecnici e fiamme libere***

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, è vietato l'esercizio di attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta e che chi esercita tale attività, per tutta la durata dell'evento, sia in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

### **VIGILANZA E SANZIONI**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

**Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:**

- 1. Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.**
- 2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.**
- 3. Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.**
- 4. In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 maggio – 31 ottobre, la sanzione amministrativa minima € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.**

**Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.**

**La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.**

**Norme applicabili**

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

#### **RICORDA**

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni: •
  - o Vigili del Fuoco (Tel 112);
  - o Corpo Forestale (tel 1515);
  - o Associazione Volontariato N.U.P.I.S. con sede in Sciara (tel 3456004570);
  - o Associazione Uniti per la Vita odv con sede in Sciara (tel.3463035759);
  - o Ufficio Comunale di Protezione Civile (tel 0918994005);
  - o Arma dei Carabinieri (Tel 112).

#### **DISPONE CHE**

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sui siti internet istituzionali del Comune di Sciara, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Polizia Municipale;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Stazione Carabinieri di Sciara;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie;
- Consorzio di Bonifica;
- Città Metropolitana di Palermo;

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo;
- Prefettura di Palermo;
- Comando Vigili del Fuoco di Termini Imerese;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Corpo Forestale Regione Siciliana;

**Ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n. 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione.**

IL SINDACO

F.to DOTT.SSA CONCETTA DI LIBERTO